

SUNTO DEL RICORSO PROPOSTO AL TAR SICILIA PALERMO
(SEZIONE III) N. 44/2020 RG

I. RICORRENTE: SIFI S.p.A. (C.F. e P.IVA n. 00122890874) in persona del Presidente Dott. Fabrizio Chines, con sede in Aci Sant'Antonio (CT) Via Ercole Patti n. 36, con gli Avvocati Giorgia Letizia Motta e Valentina Magnano S. Lio del foro di Catania;

II. AMMINISTRAZIONI RESISTENTI: 1) Assessorato Regionale delle Attività Produttive della Regione Siciliana 2) Assessorato Regionale delle Attività Produttive della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale delle Attività Produttive; 3) Assessorato Regionale delle Attività Produttive della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale delle Attività Produttive – Servizio 5 – Innovazione Tecnologica e Politiche per lo Sviluppo Economico, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;

III. CONTROINTERESSATI GIA' INTIMATI: ELETTROCOSTRUZIONI S.R.L., ANTEM S.R.L., NEXT04 S.R.L., CUSUMANO SRL SOCIETA' AGRICOLA, ADVANCED TECHNOLOGY SOLUTIONS S.R.L., AC2 S.R.L., INFORMAMUSE S.R.L., TELEREADING S.R.L., T.M.R. S.R.L., A.A.T.-AGROINDUSTRY ADVANCED TECHNOLOGIES S.P.A. (non costituiti);

IV. PROVVEDIMENTI IMPUGNATI:

Col ricorso introduttivo proposto innanzi al TAR Sicilia Palermo, ivi annotato al n.44/2020 RG ed assegnato alla Terza Sezione interna, la Società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, previa autorizzazione ex art. 41, comma 4 c.p.a ed art.52 comma 2 c.p.a. alla notificazione per pubblici proclami e concessione di idonea misura cautelare, anche sospensiva, ex art. 55 c.p.a., nei limiti di interesse, i seguenti atti e/o provvedimenti: “..1) il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive della Regione Siciliana n.3200/5S del 28.10.2019 - pubblicato sul sito web istituzionale del Dipartimento Regionale delle Attività produttive in data 28.10.2019 e notificato alla ricorrente il 30.10.2019 - relativo all'Azione 1.1.5 “Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell'industrializzazione dei risultati della ricerca” del PO FESR Sicilia 2014/2020, di cui all'Avviso Pubblico approvato con D.D.G. n. 1349/5.S del 14.06.2017 e s.m.i., col quale sono stati approvati: a) la graduatoria definitiva delle operazioni ammesse (con l'evidenza delle operazioni finanziabili e di quelle non finanziabili, sulla base delle risorse finanziarie disponibili) di cui all'Allegato 1 e b) l'elenco definitivo delle operazioni non ammesse con le relative motivazioni, in forma sintetica, di cui all'Allegato 2, nella parte in cui ha inserito il progetto della ricorrente - contrassegnato col codice n. 08CT2120090301 e numero d'ordine 118 - fra le operazioni definitivamente non ammesse di cui all'Allegato 2, invece che fra quelle ammesse di cui all'Allegato 1 (impugnandosi altresì e per l'effetto i due citati Allegati 1 e 2); 2) la nota del Dirigente del Servizio 5.S - Innovazione Tecnologica e Politiche per lo Sviluppo Economico del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive prot. n. 65604 del 30.10.2019, con cui si è provveduto a notificare il sopramenzionato D.D.G. n. 3200/5.S del 28.10.2019 di approvazione della graduatoria definitiva delle operazioni presentate sull'Azione 1.1.5 del PO FESR 2014-2020 della Regione Sicilia di cui all'Avviso pubblico approvato D.D.G. n.1349/5.S del 14.06.2017 unitamente agli esiti dell'istanza di riesame prot. n. 60151 del 04.10.2019; 3) il Verbale 35R_115 - trasmesso alla ricorrente in uno alla nota sub 2) - con cui la Commissione di Valutazione ha esaminato e ritenuto non accoglibili le motivazioni della istanza di riesame della ricorrente (convalidando l'errata valutazione già effettuata per il Criterio 4 dall'esperto del Roster di cui al successivo sub 4) e, per tale ragione, la non ammissibilità del progetto della Società ricorrente); 4) la scheda di valutazione dell'Esperto economico finanziario di cui al catalogo Roster, la scheda riepilogativa dei punteggi, il verbale della Commissione di valutazione 15-115 di convalida delle schede di valutazione di entrambi gli esperti, con i punteggi e i relativi giudizi qualitativi sintetici riferiti al progetto della ricorrente, ad essa trasmesse a mezzo pec in data 23.09.2019, in uno alla nota prot. n.57543, a firma del Dirigente responsabile p.t. del Servizio 5 del Dipartimento Regionale Attività Produttive (e tale nota di trasmissione); 5) il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale

delle Attività Produttive n. 2836/5.S del 19.09.2019, come rettificato dal DDG 2842/5.S del 20.09.2019 con cui, in relazione alla medesima Azione, sono stati approvati: a) la graduatoria provvisoria delle operazioni ammesse (con l'evidenza delle operazioni finanziabili e di quelle non finanziabili sulla base delle risorse finanziarie disponibili) di cui all'Allegato 1 e b) l'elenco provvisorio delle operazioni non ammesse con le relative motivazioni, in forma sintetica, di cui all'Allegato 2, nella parte in cui ha inserito il progetto della ricorrente fra le operazioni non ammesse di cui al predetto Allegato 2, invece che fra quelle ammesse di cui all'Allegato 1 (impugnandosi altresì e per l'effetto i due citati Allegati 1 e 2); 6) ogni altro atto precedente o successivo, anche di natura istruttoria ed interlocutoria, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, compresa, per quanto occorra e nei limiti d'interesse, la nota, non altrimenti conosciuta negli estremi, fra quelle richiamate nel DDG 3200/2019 di trasmissione dell'istanza di riesame prot.n. 60151 del 04.10.2019..”.

* * *

V. SINTESI DEI FATTI RILEVANTI:

1. La ricorrente SIFI S.p.A., al fine di avvalersi delle agevolazioni dell'Azione 1.1.5 “Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala” attivate con l'Avviso di cui al DDG 1349/5.S del 2017, ha presentato, in partenariato con le Università degli Studi di Catania e di Messina, domanda di sostegno per il proprio “PROgetto di ricerca sulle disfunzioni della superficie OCULARE - PRO-OCULAR”, volto a sviluppare un nuovo farmaco efficace nella cura della patologia della superficie oculare dell'occhio secco.

2. Il progetto, ritenuto regolare ed ammissibile, è stato quindi sottoposto alla valutazione della Commissione, coadiuvata dagli esperti del Roster ed ha conseguito una valutazione ampiamente positiva dell'Esperto tematico e delle KET nominato dalla Regione, vedendosi attribuiti 64 punti sui 70 previsti dall'Avviso Pubblico, nonché ulteriori 5 punti premiali per gli elevati profili tecnico-scientifici dei ricercatori impiegati nelle attività; mentre non ha superato la valutazione rimessa all'Esperto economico-finanziario, per il criterio di valutazione n. 4) “Adeguatezza del programma di lavoro in relazione alle risorse a agli obiettivi da conseguire”, conseguendo solo 10 punti sui 20 massimi previsti, e dunque due soli punti in meno della relativa soglia minima (12 punti) prevista dal par. 4.6 dell'Avviso.

Il progetto della ricorrente ha così conseguito un punteggio complessivo finale di 79 punti, e col DDG 2836/5.S del 19.09.2019, poi rettificato con DDG 2842/5.S del 20.09.2019, è stato inserito nell'elenco provvisorio delle operazioni non ammissibili, di cui all'Allegato 2.

3. Il successivo 04.10.2019, la ricorrente ha presentato una motivata istanza di riesame, lamentando l'erroneità, sotto plurimi profili, e la grave contraddittorietà dell'istruttoria e del giudizio dell'Esperto finanziario (anche rispetto al già conseguito giudizio di ammissibilità e di ricevibilità della domanda e soprattutto rispetto al giudizio ampiamente positivo espresso dall'Esperto tematico, circa il dimensionamento, le risorse ed i ruoli del partenariato).

La riconvocata Commissione, con lo stringato verbale 35R-115, di data ignota, si è limitata a ritenere non accoglibili le motivazioni della ricorrente, sulla scorta di generiche e stereotipate clausole di stile (“le osservazioni presentate dall'impresa non offrono elementi oggettivi e sufficienti a giustificare la richiesta di revisione della valutazione”; “il giudizio qualitativo sintetico già formulato dall'esperto economico-finanziario è adeguato ed esaustivo, e coerente il correlato punteggio attribuito”).

4. Sicché, col DDG 3200/5.S del 28.10.2019 - notificato alla ricorrente in uno alla nota prot. n. 65604 del 30.10.2019 ed al Verbale di riesame sopra menzionato - nell'approvarsi la graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e finanziabili di cui all'Allegato 1 e l'elenco definitivo delle operazioni non ammesse con le relative motivazioni sintetiche, di cui all'Allegato 2, è stata definitivamente disposta la mancata ammissione a finanziamento dell'operazione della ricorrente (invero inserita in tale Allegato 2, con la dicitura: “La proposta progettuale non ha soddisfatto la soglia minima del criterio di valutazione n.4 “Adeguatezza del programma di lavoro in relazione alle risorse e agli obiettivi da conseguire”, di cui al punto 4.6 dell'Avviso”).

VI. SINTESI DELL'OGGETTO DEL GIUDIZIO.

Col ricorso introduttivo proposto innanzi al TAR Sicilia Palermo, ivi annotato al n.44/2020 RG

ed assegnato alla Terza Sezione interna, la Società ricorrente nell'impugnare gli atti elencati al punto IV, ha contestato l'illegittima collocazione del suo progetto nell'elenco definitivo delle operazioni non ammesse di cui all'*Allegato 2* del DDG 3200/5.S del 28.10.2019, determinata in via esclusiva dal mancato raggiungimento della soglia minima del Criterio di valutazione n.4 "*Adeguatezza del programma di lavoro in relazione alle risorse e agli obiettivi da conseguire*", di cui al citato punto 4.6, mirando ad ottenere il legittimo e doveroso inserimento del medesimo progetto nella graduatoria definitiva delle operazioni ammesse di cui all'*Allegato 1* al DDG menzionato. Alla ricorrente spettava infatti un punteggio complessivo di certo non inferiore a 81, ed un corretto punteggio parziale per il citato Criterio n. 4, di certo superiore alla relativa soglia di sbarramento (12 punti) prevista dal par. 4.6. dell'Avviso.

La ricorrente ha vieppiù azionato l'interesse ad ottenere un punteggio complessivo ed una collocazione ancora migliori, nel medesimo *Allegato 1* delle operazioni ammissibili e finanziabili, utili per l'erogazione dell'agevolazione, col riconoscimento d'un punteggio non inferiore ad 85 (bastando al progetto l'attribuzione di ulteriori 4 punti per il Criterio n.4, pur sempre ricompreso nella fascia 12-16 punti, corrispondente ad un "*Programma sufficientemente adeguato*"), se non addirittura maggiore di 85 (potendo essa ragionevolmente ambire ad un giudizio ancora migliorativo di completa adeguatezza, ricadente nella fascia superiore di 17-20 punti).

Di talchè, col ricorso, si è chiesto l'annullamento degli atti impugnati, previa autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ai sensi dei citati artt. 41, comma 4 e 52, comma 2 C.P.A. e concessione di idonea misura cautelare, richiesta ex art.55 CPA, di carattere sia sospensivo che ed eventualmente propulsivo.

VI. SINTESI DEI MOTIVI DI DIRITTO:

Il ricorso in epigrafe è stato affidato ad un unico articolato motivo di ricorso, rubricato "*..Violazione e falsa applicazione: dell'art.125 del Regolamento UE 1303/2013 e dell'art.25 del Regolamento (UE) della Commissione n.651/2014 del 17.06.2014; del D.D.G. n. 1349/5.S dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive del 14.06.2017 recante l'Avviso pubblico concernente le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni previste dall'Azione 1.1.5 del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020, in particolare par.4, sottopar. 4.5, 4.6 e 4.7; del Manuale per l'attuazione del PO FESR Sicilia 2014-2020 approvato con delibera di Giunta regionale n. 103 del 06.03.2017 e ss.mm.ii.; del Disciplinare relativo al processo di valutazione dell'Azione 1.1.5 "Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala" del PO FESR 2014-2020", approvato col D.D.G. n. 697/5S del 14.05.2018; dell'art. 97 della Costituzione e degli artt. 1, 3, 6,7, 10 bis e 12 della legge 241/1990 e ss.mm.ii. – Violazione dei principi generali di buona amministrazione, trasparenza, ragionevolezza, non discriminazione, correttezza, leale cooperazione, legittimo affidamento, proporzionalità, clare loqui, par condicio, favor participationis, oltretchè del principio del soccorso istruttorio di cui all'art. 83 del decreto legislativo 50/2016 (richiamato anche da nota circolare prot. n. 36299 del 03.07.2018) - Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposti, di motivazione e di istruttoria, irragionevolezza manifesta e contraddittorietà, travisamento, sviamento – Illegittimità derivata".*

Con tale motivo, la ricorrente ha dedotto l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, per i motivi di seguito sintetizzati:

A) l'Esperto economico-finanziario, nel compiere la valutazione a questi rimessa sul Criterio n.4 avuto riguardo al progetto della ricorrente, è incorso in plurimi e gravi errori di metodo e di impostazione che hanno inficiato, sotto l'aspetto sostanziale, il giudizio finale negativo reso sulla complessiva adeguatezza economico-finanziaria del progetto medesimo ed il correlato punteggio di 10 infine attribuito (insufficiente, per due soli punti, al raggiungimento della soglia minima di punteggio prevista dall'Avviso).

L'Esperto economico ha infatti e di certo illegittimamente: i) anzitutto, utilizzato nella disamina del progetto della ricorrente, criteri di valutazione non previsti dall'Avviso, sovrapponendone alcuni innovativi e più restrittivi estranei al parametro di adeguatezza di cui al Criterio n.4; ii) per altro verso, anziché *limitarsi* a verificare i dati economici e finanziari del progetto per avvalorare congruità e finalizzazione delle risorse e dei costi dell'investimento agli obiettivi ed

alle attività di progetto, ha usurpato le diverse competenze e valutazioni rimesse all'Esperto Tematico delle KET, pur non avendo quelle competenze specifiche necessarie a comprendere il reale valore della strategia del progetto di ricerca elaborato dalla ricorrente, nella sua articolazione interna e modulazione in fasi, nonché in relazione alla distribuzione di attività fra i vari partner (aspetti questi che l'Esperto Tematico, nell'ambito delle sue diverse ed adeguate competenze, aveva ben compreso ed ampiamente apprezzato, stante il riconoscimento dell'elevatissimo punteggio di 64/70); iii) anche per effetto di tali errori, ha scavalcato il *perimetro* delle sue valutazioni prettamente economiche e finanziarie, entrando nel merito delle scelte progettuali operate dalla stessa ricorrente nell'esercizio della propria insindacabile libertà *imprenditoriale* ed *intellettuale* di elaborare, organizzare ed articolare il proprio progetto di ricerca con scelta di ruoli e risorse ben attagliate sulla natura e sulle capacità dei partner dello stesso progetto di ricerca; iv) ed infine, ha - in buona sostanza - finito per omettere di compiere proprio quella valutazione di adeguatezza economico finanziaria che gli competeva, secondo le regole poste dall'Avviso (la quale, ove effettivamente e correttamente condotta, avrebbe indotto ad un ben diverso e positivo esito).

B) L'Esperto economico finanziario inoltre, nel valutare il progetto della ricorrente, ha commesso ulteriori e gravi errori di merito e valutazione in relazione ad ogni singolo punto affrontato nel proprio giudizio di cui alla scheda di valutazione impugnata, che hanno inficiato le conclusioni rassegnate circa il rilevato "*basso grado di adeguatezza delle risorse programmate rispetto ai risultati e agli obiettivi perseguiti*", poste a sostegno dell'insufficiente punteggio di 10 conseguito dal progetto della ricorrente. Al riguardo, si è in particolare dedotto che:

1) i rilievi mossi dell'Esperto economico-finanziario circa la distribuzione dei costi totali di investimento fra i vari partner di progetto sono incongrui ed irrilevanti: i) anzitutto perché l'Esperto addebita alla capofila SIFI d'aver assunto un ruolo preponderante all'interno della *partnership*, sulla scorta di taluni ed astratti dati percentuali, senza accompagnare l'evidenza data a tali dati percentuali ad alcuna reale e più concreta contestazione nel merito; ii) in secondo luogo perché, così facendo ha *inventato, sovrapponendosi al criterio di adeguatezza* come individuato dall'Avviso, ulteriori e non previste, *soglie di sbarramento quantitative* per l'accesso alla soglia di ammissibilità minima del criterio (con conseguente violazione del bando di cui al DDG 1349/2017, nonché dei principi, delle regole, delle norme delle Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 177 e 178 del 27.04.2017, nonché dell'articolo 12 della legge 241/1990, ed infine dei principi generali di trasparenza, efficienza, parità di trattamento, *par condicio* e *favor participationis*); iii) in terzo luogo, perché anche laddove l'Esperto sembra invece contestare una qualche sproporzione per difetto, fra l'entità della attività assunte in capo a SIFI e la misura del contributo complessivo richiesto (pari al 54,59 %), sono stati commessi grossolani errori, pretendendosi di comparare dati fra di loro disomogenei (quali la ripartizione percentuale delle attività di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale tra i *partner* di progetto con la specifica entità dei costi di investimento pianificati anche rispetto alla percentuale della misura del contributo richiesto da ciascun *partner*, avuto specifico riguardo alla posizione della capofila industriale ed alle particolari e specifiche regole stabilite, in ordine alla quantificazione della *misura del contributo concedibile*, dal par. 3.5 dell'Avviso, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento UE n.651/2014); iv) in quarto luogo in quanto, a causa dei predetti errori, l'Esperto ha ommesso di cogliere e comprendere che invece, come dedotto e dimostrato in ricorso, l'assunzione su SIFI delle attività varie pianificate e dei costi correlati, nelle misure concretamente stabilite nel progetto, non era affatto eccessiva, né e tanto meno carente, bensì appieno giustificata, adeguata, proporzionata e congrua sotto ogni profilo rilevante;

2) i rilievi dell'Esperto mossi in relazione ad alcuni presunti *disallineamenti* degli importi delle singole (sotto)voci di costo riportate nelle tabelle allegate alla Domanda di Ammissione, sia per la Società capofila che per i *partner* universitari sono irrilevanti, generici e, sostanzialmente ingannevoli, trattandosi di meri errori (materiali) di *allineamento* o *incasellamento* finale di alcuni dati inseriti dalla ricorrente nelle varie tabelle accluse alla Domanda che: i) non hanno inciso sulle somme totali delle spese ammissibili e della misura del contributo richiesto, evidenziati in

domanda; ii) non hanno impedito all'Esperto economico finanziario di svolgere la propria analisi; iii) sono diipesi dal funzionamento del *format on line* reso disponibile dalla stessa Regione per la compilazione della domanda; iv) avrebbero imposto, per tutte le superiori ragioni, l'eventuale ricorso da parte dell'Esperto, ai poteri di soccorso istruttorio (in specie del tutto illegittimamente pretermesso);

3) sono irrilevanti e pretestuosi (a riprova del dedotto difetto di istruttoria, di motivazione e sviamento) anche le ulteriori minime incongruenze rilevate per alcune singole voci di costo riportate nelle tabelle riepilogative annesse al progetto e riferite ai due *partner* universitari, trattandosi in tali casi di meri refusi ed errori materiali, occorsi nel riportare alcune singole e marginali voci di spesa nelle plurime *tabelle* accluse alla domanda di sostegno di cui al *format* messo a disposizione dalla Regione, e tuttavia rimasti privi di qualsivoglia incidenza rispetto agli importi totali dei costi di finanziamento ipotizzati in progetto.

Tali irrilevanti eccezioni avrebbero potuto essere agevolmente superate dall'Amministrazione (in ossequio ai principi di efficacia, efficienza, proporzionalità, ragionevolezza, economicità, imparzialità, neutralità e *favor participationis*) attivandosi il soccorso istruttorio, per acquisire ogni opportuno e definitivo chiarimento sui dati oggetto di istruttoria, tempestivamente allegati all'atto della presentazione della domanda.

4) la presunta sproporzione dei costi indicati dalla Capofila per la voce "conoscenze e brevetti" su cui è ancora fondato il presunto giudizio di inadeguatezza espresso sul progetto della ricorrente dall'Esperto è inconsistente ed indimostrata non è stata posta in alcuna relazione con concrete previsioni del piano di lavoro o coi moduli delle fasi di progetto, né supportata da dati economici o di mercato, anche altrove reperiti che potessero sostenere le conclusioni rassegnate. A conferma dell'inadeguatezza dell'istruttoria si è dato atto in ricorso, all'opposto, della corretta valorizzazione in progetto di tali spese, siccome in linea con le normali condizioni di mercato, oltre che in relazione alla attribuzione di tali voci di costo in relazione ai *partner* di progetto (il partner industriale) ed alle fasi dello stesso progetto di ricerca (da rapportare a tutti i moduli ed in relazione al costo complessivo del progetto), con metodo e rigore di analisi adeguata.

5) travisati, erronei, sviati e comunque viziati da violazione e falsa applicazione del Criterio di valutazione n.4 contenuto nell'Avviso, sono altresì i rilievi mossi dall'Esperto economico finanziario circa la distribuzione, fra i vari partner di progetto, dei costi per i *servizi di consulenza*, perché l'Esperto economico finanziario si è non solo sovrapposto al Criterio n.4, ma anche al giudizio positivo anche sul punto espresso, nei limiti di competenza, dall'Esperto Tematico, pretendendo di sindacare il *merito* della stessa idea di ricerca e sviluppo strategicamente concepita e modulata dalla *partnership*, sulla scorta di meri dati numerici e percentuali astratti, estrapolati dal progetto, senza tuttavia neanche possedere le cognizioni e competenze necessarie a cogliere ed apprezzare i sottostanti *dati sostanziali* - che pure incidono sulla *qualità*, composizione interna, dimensionamento ed entità di ogni singola sotto-voce dell'investimento.

6) sono incongrui ed errati anche i rilievi svolti dall'Esperto Economico finanziario in relazione ad alcune presunte e marginali anomalie nei costi del personale indicati in progetto, afferenti: i) la presunta mancata differenziazione, rispetto al costo del personale indicato da SIFI, tra *tecnico ortottista* e *ricercatore*, smentita dalla semplice, giustificata ed incontestabile circostanza che SIFI ha in effetti previsto di impiegare per il progetto solo ricercatori, e non anche tecnici ortottisti; ii) la mancata giustificazione, sempre da parte di SIFI, del monte ore complessivo di 3200 ore stimato per i ricercatori da impiegare in progetto (due a tempo pieno per 12 mesi + 2 a tempo parziale, nella misura del 20 %, per dodici mesi) che non coglie nel segno perché l'Esperto pretende di entrare nel merito dell'organizzazione del piano di lavoro connesso al progetto, di esclusiva spettanza della ricorrente/proponente, ma non perviene ad un giudizio di *presunta insufficienza* del monte ore stimato in relazione al raggiungimento degli obbiettivi perseguiti, ed omette di considerare che il monte ore stimato da SIFI per le risorse indicate, è *tarato* sulle concrete attività ritenute occorrenti per il raggiungimento di obiettivi e risultati attesi e con i limiti minimi e massimi della normativa e contrattazione collettiva vigente per il settore di riferimento (profilo peraltro non oggetto di contestazione); infine il monte ore risulta *coerente*

con l'impegno complessivo stimato da SIFI in relazione a tutte le fasi di sviluppo del progetto, per ogni singola risorsa da destinare al lavoro occorrente (8800 ore complessive per sei ricercatori dipendenti, fra full time e part time, per complessivi €.294.800,00 come da prospetto "Quadro dettaglio spese impresa" del progetto, peraltro non contestato dall'Esperto); ed infine relativa ad iii) una presunta anomalia del costo orario indicato per i ricercatori non dipendenti – assegnisti di ricerca dall'Università di Messina, del tutto irrilevante perché i dati indicati (con l'indicazione del monte ore di 8000 a cui l'Esperto fa riferimento) sono frutto di un mero errore materiale di digitazione, riportato correttamente in altra tabella e agevolmente ravvisabile e comunque superabile tramite il preventivo ricorso ai poteri di soccorso istruttorio.

In definitiva, dunque, si è dimostrato che l'inserimento del progetto della ricorrente nell'elenco definitivo delle *operazioni non ammissibili a finanziamento*, risulta illegittimo ed erroneo, siccome *ingiustamente* pregiudicato da una valutazione, quella dell'Esperto economico finanziario, del tutto e sotto plurimi e radicali profili viziata, erronea, contraddittoria e financo incomprensibile (tanto più ove si consideri l'evidente pregio del progetto, accertato dall'Esperto tematico, cui era rimessa la valutazione sugli altri tre criteri previsti dall'Avviso, variamente afferenti al merito dei progetti presentati, nonché quella sui punteggi premiali riconosciuti).

C) Infine, col ricorso, si è contestato come l'insufficienza del punteggio attribuito al progetto della ricorrente per il citato Criterio n.4, di carattere economico-finanziario, sia stata determinata da una istruttoria gravemente e macroscopicamente carente, anche per l'aspetto procedimentale, in relazione a due essenziali e cruciali momenti dell'iter valutativo.

Il primo, è quello propriamente propedeutico alla redazione delle graduatorie provvisorie, giacché nella specie la Commissione di valutazione, ricevuti i due pareri resi dagli esperti dal Roster sul progetto della ricorrente, ha ritenuto di non riscontrare *alcuna criticità* ed ha supinamente convalidato i due pareri, pur incongruenti (ottimo quello dell'Esperto Tematico, di poco insufficiente quello dell'Esperto economico finanziario), senza rendere alcuna particolare ed ulteriore motivazione e senza alcun supplemento istruttorio; e ciò, anche in frontale violazione dei "*principi ispiratori di una corretta valutazione*" riaffermati per la procedura di sostegno, dal vigente *Disciplinare* relativo al processo di valutazione dell'Azione 1.1.5 "*Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala*" del PO FESR 2014-2020 (il quale imponeva alla Commissione di *riallineare* l'istruttoria separatamente condotta dai due esperti, onde pervenire ad un esito ragionevole, realistico, lineare, accurato e ponderato, anche attraverso eventuali richieste di chiarimenti ed approfondimenti rivolte agli Esperti, volte a sanare eventuali contraddizioni - richieste che in specie non sono state in alcun modo formulate, con evidente difetto istruttorio e della motivazione, sviamento e travisamento).

Il secondo è quello della decisione, nell'essenziale fase infra-procedimentale di riesame prevista dall'Avviso pubblico, sugli articolati rilievi, in fatto e diritto, mossi dalla ricorrente con la sua istanza 04.10.2019, all'esito della trasmissione degli atti istruttori e degli elenchi provvisori di cui al DDG n.2836/5.S del 19.09.2019: la richiesta di riesame della ricorrente è stata infatti sostanzialmente ed immotivatamente ignorata perché la riconvocata Commissione, invero, con lo stringatissimo e quanto mai sbrigativo verbale 35R-115 si è limitata a ritenere non accoglibili le motivazioni della ricorrente, sulla scorta di generiche e stereotipate clausole di stile ("*le osservazioni presentate dall'impresa non offrono elementi oggettivi e sufficienti a giustificare la richiesta di revisione della valutazione*"; "*il giudizio qualitativo sintetico già formulato dall'esperto economico-finanziario è adeguato ed esaustivo, e coerente il correlato punteggio attribuito*"), del tutto inidonee ed insufficienti a soddisfare l'obbligo motivazionale ed istruttorio correlato al rigetto della richiesta di riesame (secondo i noti principi generali e le regole specifiche poste dall'Avviso pubblico).